

Comune di Pomponesco

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

REVISIONE: _____ 2007

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento	pag.	3
Art. 2	Definizioni	pag.	3
Art. 3	Competenze	pag.	4
Art. 4	Classificazione delle utenze	pag.	5
Art. 5	Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito	pag.	5
Art. 6	Acque meteoriche	pag.	6

Titolo II - Norme concernenti l'allacciamento e lo scarico in fognatura

Art. 7	Concessione di allacciamento - Autorizzazione allo scarico	pag.	7
Art. 8	Esecuzione delle opere di allacciamento	pag.	7
Art. 9	Collaudo delle opere di allacciamento -attivazione dello scarico	pag.	7

Titolo III - Esercizio degli allacciamenti privati

Art. 10	Manutenzione delle opere di allacciamento	pag.	8
Art. 11	Ispezione e controlli	pag.	8
Art. 12	Responsabilità degli utenti	pag.	8
Art. 13	Rifusione di danni alle infrastrutture	pag.	8

Titolo IV - Approvvigionamenti idrici autonomi

art. 14	Rilevazione dei consumi idrici	pag.	9
---------	--------------------------------	------	---

Titolo V - Utenze produttive

Art. 15	Disciplina dei cicli produttivi	pag.	9
Art. 16	Modifica delle attività produttive	pag.	9
Art. 17	Titolarità dell'autorizzazione allo scarico	pag.	10
Art. 18	Revoca dell'autorizzazione - recesso	pag.	10

Titolo VI - Nuove Lottizzazioni - Utenze Civili

Art. 19	Nuove lottizzazioni	pag.	11
Art. 20	Fognatura nelle piazze e nelle strade private	pag.	11

Titolo VII - Utenze non allacciabili alla fognatura

Art. 21	Utenze domestiche o produttive site in zona non servita da pubblica fognatura	pag.	11
---------	---	------	----

Titolo VIII - Tariffe

Art. 22	Tariffe del servizio di fognatura e depurazione	pag.	11
---------	---	------	----

Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 23	Abrogazione di norme	pag.	12
Art. 24	Allegati	pag.	12
Art. 25	Entrata in vigore del Regolamento	pag.	12
Art. 26	Norme transitorie	pag.	12
Art. 27	Sanzioni	pag.	12
Art. 28	Aggiornamento del Regolamento	pag.	12

Allegati A-B-C

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, da insediamenti civili e produttivi ricadenti nel territorio del Comune.
- 1.2 Il regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, per l'Ente gestore, l'Amministrazione Comunale e gli utenti, anche a seguito di eventuali future estensioni delle reti.
- 1.3 In caso di necessità potrà essere integrato nelle parti carenti o modificato per effetto di mutate condizioni iniziali.
- 1.4 Esso ha lo scopo di:
 - a) stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione vigente;
 - b) promuovere e favorire gli insediamenti allacciati alle pubbliche fognature;
 - c) promuovere e favorire gli insediamenti allacciati alla pubbliche fognature, in applicazione delle norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo dell'acqua, al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica;
 - d) ottimizzare la gestione del sistema fognario e del sistema depurativo ad esso connesso, attraverso la regolamentazione di procedure autorizzative e requisiti tecnico-strutturali di realizzazione dei manufatti;
 - e) garantire una corretta gestione del sistema fognario, al fine di non avere conseguenze negative sull'ambiente;
 - f) garantire il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente e dai piani di tutela delle acque.
- 1.5 In particolare, il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature;
 - b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
 - c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto a tipi e regimi di scarico definiti;
 - e) in generale i rapporti tra l'Ente gestore e gli utenti del servizio.
- 1.6 Le infrastrutture fognarie e gli impianti oggetto del presente Regolamento sono attualmente costituiti da:
 - a) collettori fognari a sistema misto e separativo;
 - b) manufatti di regolazione della rete fognaria;
 - c) impianti di depurazione a servizio della rete di raccolta cittadina.
- 1.7 Le infrastrutture potranno comunque essere ampliate o modificate in modo opportuno ed idoneo ad esclusivo giudizio dell'Ente Gestore, di concerto con il Comune e in base alle linee guida individuate dallo stesso Ente Pubblico, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti normativi, l'allargamento dell'utenza e di conseguire un sempre più efficiente servizio di smaltimento e depurazione.

art. 2 – Definizioni

- 2.1 Nel presente regolamento è adottata la terminologia tecnica presente nella normativa vigente (D.lgs 152/06), con le seguenti integrazioni:
- 2.2 "pozzetto di campionamento": manufatto posto in area privata, a valle della singola linea di trattamento, con dimensioni e geometria tali da permettere il campionamento da parte delle autorità proposte (il cui schema è in Allegato B);
- 2.3 "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

- 2.4 "impianto di depurazione" o "impianto di trattamento": ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad esso convogliate dai collettori fognari;
- 2.5 "impianto di pretrattamento": ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella pubblica fognatura, tramite processi meccanici, chimici e biologici.
- 2.6 "impianto produttivo": qualsiasi impianto relativo a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni (ai sensi del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni).

art. 3 - Competenze

- 3.1 Sono di competenza del Comune:
 - a) la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;
 - b) l'indicazione di indirizzi di programmazione e di linee guida per l'estensione dell'erogazione del servizio;
 - c) l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti e sulla base di documentazione fornita dall'Ente gestore.
- 3.2 Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
 - a) la gestione e l'esercizio delle opere esistenti (di cui al punto 1.6) e di futura realizzazione;
 - b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, adeguamenti ed eventuali modifiche che si renderanno necessarie;
 - c) la gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti;
 - d) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato e pubblico;
 - e) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
 - f) il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento e delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie comunali;
 - g) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati da infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
 - h) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
 - i) l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, nonché le operazioni di calcolo e riscossione degli importi.
- 3.3 Sono di competenza non esclusiva, dell'Ente Gestore:
 - a) la costruzione e il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, nonché dei collettori fognari;
 - b) la determinazione del territorio da risanare, in base anche agli indirizzi di programmazione e alle linee guida indicate dal Comune;
 - c) l'effettuazione di controlli ed ispezioni tecniche alle canalizzazioni, agli allacciamenti ed agli impianti privati, nonché il prelievo di campioni al fine di verificare che venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - d) la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti ed al presente Regolamento.

art. 4- Classificazione delle utenze

- 4.1 In base alla normativa vigente, agli effetti dei recapiti e della depurazione, gli scarichi sono classificati in:
- a) scarichi di acque reflue domestiche;
 - b) scarichi di acque reflue industriali.
- 4.2 Per scarico di **acque reflue domestiche** si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- 4.3 Per scarico di **acque reflue industriali** si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

art. 5 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito

- 5.1 Tutti gli scarichi domestici, posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, devono essere obbligatoriamente allacciati alla fognatura pubblica a mezzo di apposita canalizzazione e/o eventuale stazione di sollevamento.
- 5.2 Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.
- 5.3 L'estensione della rete fognaria pubblica in nuove aree obbliga i proprietari degli insediamenti prospicienti ad allacciarsi alla fognatura pubblica.
- 5.4 Per tutti gli **scarichi industriali**, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte dell'Ente gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità ed il regolare funzionamento dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.
- 5.5 Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa vigente, nonché le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori-limite adottati dall'Ente gestore, in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalla normativa vigente.
- 5.6 E' comunque tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i vari manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;

- j) acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda;
 - k) acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda;
 - l) rifiuti derivanti dallo spurgo di manufatti fognari.
- 5.7 In deroga all'articolo precedente, qualora non sia praticabile altra soluzione, gli scarichi previsti ai punti j) e k) sono ammessi purché dotati di misuratore di portata. In tal caso sono ritenuti soggetti al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.
- 5.8 Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare acque reflue in corpi d'acqua superficiali, suolo o sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni tecniche, accertate con apposito verbale dall'Ente Gestore, che comprovi che non sia possibile lo scarico in fognatura, esso è ammesso secondo le modalità individuate dalla normativa vigente, in considerazione della tipologia dell'insediamento.
- 5.9 E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
- 5.10 E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.
- 5.11 Le acque provenienti da piscine, condizionamento di locali e raffreddamento di impianti, previa verifica del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente, devono essere riutilizzate o smaltite nel suolo o in corpo idrico superficiale. Qualora non soddisfino tali caratteristiche qualitative o ciò non sia tecnicamente possibile, tali acque dovranno essere recapitate nella rete fognaria.
- 5.12 Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, l'Ente gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue industriali o meteoriche in reti fognarie.
- 5.13 Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
- 5.14 In area privata, le reti per la raccolta delle acque reflue devono essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.
- 5.15 Gli scarichi di insediamenti temporanei, campi nomadi, aree camper, fiere e similari devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche, ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.

art. – 6 Acque meteoriche

- 6.1 Le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia e quelle non suscettibili di inquinamento, devono essere destinate all'alimentazione della falda e dei corpi d'acqua superficiali. Di conseguenza, lo scarico di acque meteoriche in fognatura è ammesso solo qualora non sia possibile altra forma di smaltimento.
- 6.2 Lo scarico e lo smaltimento delle acque meteoriche va attuato, ove possibile, nella posizione compatibile più vicina al punto di formazione e deve avvenire mediante l'utilizzo di idonei dispositivi infiltranti.
- 6.3 Qualora le caratteristiche del terreno non consentano un adeguato assorbimento, tali acque devono essere allontanate mediante opere di convogliamento fino ad un recapito naturale atte a riceverle.
- 6.4 Le acque meteoriche provenienti da piazzali impermeabilizzati di insediamenti produttivi o destinati a pubblico parcheggio e con superficie superiore a 2.000 m² devono essere sottoposte, prima dello smaltimento, a trattamento di dissabbiatura e disoleazione.

- 6.5 Solo qualora sia documentata l'impossibilità di adottare le forme di smaltimento descritte ai punti 6.2 e 6.3, è ammesso lo scarico in fognatura.

TITOLO II - Norme concernenti l'allacciamento e lo scarico in fognatura

art. – 7 Concessione di allacciamento - Autorizzazione allo scarico

- 7.1 Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- 7.2 Fatti salvi le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 5, dovrà essere presentata, da parte dell'utente interessato, apposita domanda secondo le modalità ed i tempi indicati:
- nell'allegato A per gli **scarichi domestici provenienti da insediamenti civili e da impianti produttivi;**
 - nell'allegato B per gli **scarichi industriali.**
- 7.3 L'atto rilasciato dall'Ente gestore può, in qualsiasi momento, essere soggetto alla imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'Ente gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, aggravio degli oneri di manutenzione e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di trattamento.
- 7.4 Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente la data di emissione dell'autorizzazione allo scarico dell'atto, anche agli effetti della decorrenza del pagamento del canone annuo del servizio di fognatura e depurazione.
- 7.5 Le spese occorrenti per effettuare l'analisi dei progetti, gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi ed i controlli analitici per l'istruttoria delle domande sono a carico dei richiedenti; per gli scarichi domestici, viene fissato il tariffario in allegato A mentre per gli scarichi industriali, sarà versata una somma di anticipo pari al doppio della tariffa base di uno scarico domestico; al termine dell'istruttoria e prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, avverrà il saldo delle spese sostenute dall'Ente Gestore.

art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento

- 8.1 Le opere di canalizzazione delle acque reflue e gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private, sono a completa cura e spesa del proprietario dell'insediamento.
- 8.2 Il condotto di scarico fra il limite di proprietà e il collettore fognario viene eseguito direttamente dal privato, con oneri a proprio carico. Per ragioni operative l'Ente gestore può chiedere di presenziare ai lavori o di realizzare direttamente l'allacciamento, con accordo preventivo sui costi che il privato dovrà sostenere.
- 8.3 La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere di cui ai precedenti commi o per difetti delle opere stesse, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati.
- 8.4 L'Ente gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
- 8.5 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere preventivamente autorizzate, su apposita richiesta documentata.

art. 9 - Collaudo delle opere di allacciamento - attivazione dello scarico

- 9.1 Terminate le opere di costruzione dell'impianto fognario, l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'Ente gestore chiedendo sopralluogo di verifica.

- 9.2 Entro 30 giorni dalla richiesta, l'Ente gestore potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico sulla rete fognaria privata.
- 9.3 In sede di collaudo, i tecnici dell'Ente gestore verificheranno la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora essi riscontrassero differenze ritenute non giustificate o non accettabili, inviteranno l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i relativi lavori.
- 9.4 Ogni allacciamento attivato senza rispettare le procedure del presente articolo sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative.

TITOLO III - ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI

art. 10 - Manutenzione delle opere di allacciamento

La manutenzione e la pulizia dell'impianto fognario all'interno delle aree di proprietà privata e dell'allacciamento alla pubblica fognatura sono affidate ai proprietari stessi, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

art. 11 - Ispezioni e controlli

- 11.1 Ai sensi della normativa vigente, l'Ente gestore, con proprio personale, ha la facoltà ed è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni e le misure che ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti civili e degli impianti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura, per il controllo dei quantitativi scaricati ed i limiti di accettabilità imposti. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 11.2 L'Ente Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'azienda/utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
- 11.3 E' obbligo dei tecnici dipendenti dell'Ente gestore rispettare le norme stabilite nel piano di sicurezza dell'insediamento in cui sono previsti i controlli.

art. 12 - Responsabilità degli utenti

- 12.1 L'atto rilasciato dall'Ente gestore non comporta in alcun modo una assunzione di responsabilità circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza del titolare dello scarico.
- 12.2 Gli utenti domestici ed industriali garantiscono l'Ente gestore contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
- 12.3 Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito nel presente Regolamento, l'utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

art. 13 - Rifusione di danni alle infrastrutture

Qualsiasi danno alle infrastrutture fognarie, causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente gestore. Le relative spese saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare una richiesta di riesame scritta all'Ente gestore.

TITOLO IV - APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI

art. 14 - Rilevazioni dei consumi idrici

- 14.1 Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento del canone per i servizi di fognatura e depurazione.
- 14.2 Per la determinazione del canone è d'obbligo che :
- a) i titolari di scarichi domestici presentino denuncia del volume d'acqua scaricato in fognatura entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ente gestore, secondo le modalità da esso stabilite;
 - b) i titolari degli scarichi industriali presentino denuncia, ai sensi della normativa vigente, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Ente gestore utilizzando gli appositi modelli
- 14.3 Su ciascun pozzo dovranno essere installati, a cura e spese dell'utente, idonei strumenti di misura approvati e sigillati dall'Ente gestore.
- 14.4 Gli utenti che successivamente modificano le modalità di approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione scritta all'Ente gestore entro 10 giorni.
- 14.5 Tutti gli utenti (sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico), qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, potranno chiedere all'Ente Gestore di quantificare tali usi.
- 14.6 Le spese degli accertamenti di cui al punto 14.5, dell'installazione e dell'esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti.
- 14.7 Qualora non fosse presente idoneo misuratore di volume, il canone per i servizi di fognatura e depurazione verrà conteggiato ipotizzando un consumo idrico pro capite di 100 m³/anno.

TITOLO V - UTENZE PRODUTTIVE

art. 15 - Disciplina dei cicli produttivi

- 15.1 L'Ente gestore, sentiti gli utenti interessati, definisce criteri e prescrizioni per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e recuperare l'acqua impiegata.
- 15.2 I criteri e le prescrizioni indicati al precedente comma saranno applicati agli scarichi di nuovi impianti produttivi.
- 15.3 Per quelli già esistenti, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato tra utente ed Ente gestore, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente gestore di individuare correttivi alle tariffe in funzione dei cicli di trattamento adottati.

art. 16 - Modifica delle attività produttive

- 16.1 I responsabili degli impianti produttivi che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 7 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche

qualitative o quantitative delle proprie acque debbono darne preventiva comunicazione all'Ente gestore ed al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.

- 16.2 La disposizione di cui al precedente comma si applica quando:
- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
 - b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
 - c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 16.3 Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione allo scarico, se i responsabili dei complessi produttivi non accettano le condizioni proposte dall'Ente gestore, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo art. 18.

art. 17 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

- 17.1 La titolarità dell'autorizzazione allo scarico rilasciata secondo quanto disposto all'art. 7 si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che si assume i relativi obblighi e diritti.
- 17.2 La titolarità decade di diritto in caso di cessione dell'azienda o di trasformazione della forma sociale dell'azienda. In tali casi, dovrà essere presentata domanda scritta di subentro e di rinnovo dell'autorizzazione, nelle nuove condizioni.
- 17.3 La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, entro un mese e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- nuova ragione sociale dell'azienda,
 - generalità ed indirizzo dell'azienda,
 - autocertificazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva;
 - dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza, derivanti dall'autorizzazione allo scarico.

art. 18 - Revoca dell'autorizzazione - recesso

- 18.1 L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata, previa diffida, dall'Ente gestore in caso di infrazioni alla normativa vigente ed al presente Regolamento, in particolare quando si verifica una delle seguenti circostanze:
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura,
 - non osservanza delle prescrizioni imposte dall'Ente gestore
 - modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti nelle caratteristiche dello scarico, come specificato all'art. 16, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente gestore nei tempi e nei modi previsti.
- 18.2 Qualora si verificano le infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, l'Ente gestore diffida per iscritto l'utente responsabile ad adeguarsi alla normativa vigente ed alle prescrizioni regolamentari, entro un termine da stabilirsi caso per caso.
- 18.3 Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Ente gestore revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico; in caso di inadempienza, l'Ente gestore provvede d'ufficio all'interruzione dello scarico.
- 18.4 Contro la decisione dell'Ente gestore è ammesso presentare, all'Ente gestore, una richiesta di riesame entro il termine di 30 giorni. La presentazione della richiesta di riesame non sospende la revoca dell'autorizzazione.

- 18.5 In alternativa, avverso la revoca dell'autorizzazione, è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.
- 18.6 Un'azienda che intende cessare lo scarico in fognatura dovrà inviare al Comune ed all'Ente gestore comunicazione di recesso.

TITOLO VI - NUOVE LOTTIZZAZIONI - UTENZE CIVILI

art. 19 - Nuove lottizzazioni

I progetti inerenti il sistema di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche relativi a nuove lottizzazioni ed aree di espansione dovranno rispettare il presente Regolamento ed essere conformi a quanto previsto nell'allegato C del presente Regolamento.

art. 20 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private

- 20.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione delle fognature lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica secondo quanto indicato nell'allegato C.
- 20.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, dovrà essere previsto un sistema separato per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate.

TITOLO VII - UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

art. 21 - Utenze domestiche o produttive site in zona non servita da pubblica fognatura

- 21.1 Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 50 AE ove tecnicamente possibile, è ammesso il ricorso a subirrigazione, seguendo le modalità di volta in volta specificate dall'Amministrazione Comunale.
- 21.2 Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2'000 AE si ritiene auspicabile, ove tecnicamente possibile, il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come suggerito nella normativa vigente.
- 21.3 Tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.

TITOLO VIII - TARIFFE

art. 22 - Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

- 22.1 Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli utenti della pubblica fognatura.
- 22.2 Ai fini della determinazione del canone annuo, il volume di acqua scaricata è determinato, in assenza di idoneo misuratore allo scarico, in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
- 22.3 Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata, la tariffa è ridotta in funzione del riutilizzo di acque reflua o già usata. La riduzione, individuata dall'Ente gestore, si

- determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.
- 22.4 Al fine di perseguire criteri di massima trasparenza nei rapporti con l'utenza, l'Ente gestore deve indicare distintamente la quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi erogati ed esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 23 - Abrogazione di norme

Vengono abrogati i precedenti Regolamenti comunali in materia e tutti gli articoli contrastanti con quanto contenuto nel presente Regolamento.

art. 24 - Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

art. 25 - Entrata in vigore del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dal quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale del Regolamento stesso.

art. 26 - Norme transitorie

- 26.1 Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente gestore, su specifica richiesta dell'utente interessato, può concedere deroghe al presente Regolamento, che avranno carattere transitorio.
- 26.2 Nei casi di cui al precedente comma, l'Ente gestore impone l'adozione di speciali provvedimenti atti ad adeguare gli scarichi alle disposizioni regolamentari, stabilendo i termini entro cui devono essere assolti tali adempimenti.

art. 27 - Sanzioni

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs. 152/06, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata nelle forme e con le modalità della Legge 689/81 e successive modifiche e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, stabilita tra minimo di 25 € ed un massimo di 500 € dal Dirigente responsabile del provvedimento sanzionatorio.

art. 28 - Aggiornamento del Regolamento

Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o della Regione modifichi in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, l'Ente provvederà ad apportarvi tutte le variazioni necessarie per renderlo congruente con le normative in vigore.